REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio affari generali, personale ed economato

PROCEDURA NEGOZIATA N. 05/2019/CFVA

FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI DPI STIVALETTI ANFIBI

CIG 792014131D

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

1. **OGGETTO……** pag. 3

2. **VALORE DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGIUDICAZIONE……** pag. 3

3. **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE……** pag. 3

4. **AVVALIMENTO……** **pag. 4**

5. **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE……** **pag. 5**

6. **CAUZIONE PROVVISORIA……** **pag. 6**

7. **PATTO DI INTEGRITA……** **pag. 9**

8. **TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE……** **pag. 9**

9. **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DGUE……** **pag. 11**

10. **CAUSE DI ESCLUSIONE……** **pag. 14**

11. **SOCCORSO ISTRUTTORIO ……** **pag. 14**

12. **SVOLGIMENTO DELLA GARA……** **pag. 15**

13. **VALUTAZIONE DELL'OFFERTA……** **pag. 17**

14. **COMPROVA REQUISITI……** **pag. 24**

15. **CAUZIONE DEFINITIVA…… ……** **pag. 24**

16. **STIPULA ED ESECUTIVITÀ DEL CONTRATTO……** **pag. 25**

17. **PENALI……** **pag. 25**

18. **FATTURAZIONE E PAGAMENTO ……** **pag. 26**

19. **RESPONSABILITÀ……** **pag. 26**

20. **NORME DI RINVIO ……** **pag. 27**

21. **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI……** **pag. 27**

22. **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO……** **pag. 27**

23 **DOCUMENTAZIONE DI GARA……** **Pag. 27**

1. OGGETTO

La presente procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art 36 comma 2B del d.lgs 50/2016, è finalizzata all'acquisizione di n. 1000 dotazioni individuali di stivaletti anfibi.

Ciascuna dotazione è composta da:

- n. 1 paio di stivaletti anfibi costituenti dispositivi di protezione individuale di categoria II - destinazione d'uso operatori forestali, ex art. 74 del D.lgs 81/2008,
- n. 1 ulteriore paio di solette di ricambio asportabili,
- n. 1 paio di lacci di ricambio,
- almeno ml 100 di prodotto per la cura e l'impermeabilizzazione della calzatura.

Le caratteristiche della fornitura richiesta sono dettagliatamente descritte nell'allegato 1 - capitolato tecnico

La gara e i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

- dalle norme contenute nel presente disciplinare, nel capitolato tecnico e in tutti gli atti in essi richiamati;
- dal Decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 "codice dei contratti pubblici ";
- dal Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 in quanto vigente;
- dalla L.R. 8 del 13.03.2018 recante "nuove norme in materia di contrati pubblici di lavori, servizi e forniture
- dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali;
- dal D. Lgs. 81/2008;

2. VALORE DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il valore della base d'asta soggetta a ribasso è stabilita in complessivi € 122.950,00 oltre IVA.

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016, mediante il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, con l'attribuzione di punti 75 per la qualità e punti 25 al prezzo.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla RDO i fornitori invitati dovranno possedere, a pena di esclusione, i

seguenti requisiti:

a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n. 50/2016;

b) iscrizione, per attività inerenti alla fornitura oggetto di gara, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/20016;

c) idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008;

d) possedere, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016, i seguenti requisiti di capacità tecnica professionale: aver realizzato forniture analoghe nel triennio antecedente la pubblicazione della presenta gara per un valore di almeno 122.950,00 IVA esclusa (per forniture analoghe si intende la produzione e/o la commercializzazione di calzature).

   Si specifica che nella parte IV sezione C punto 1 b) dell' allegato 3 – DGUE per ogni fornitura dovrà essere indicata la descrizione sintetica, gli importi, le date, i soggetti destinatari.

4. AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale di cui al precedente punto 3 lettera d.

L'impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (avvalimento)" dell' allegato 3 – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. L'impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:

a) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;

b) copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi. L'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l'aggiudicatario.

Si specifica che l'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del D. Lgs 50/2016, esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

A pena di esclusione non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'ausiliata (art. 89,comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

L'assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, comporta l'impossibilità di usufruire dell'avvalimento.

5. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

La ditta invitata può presentare offerta anche come RTI associandosi con altra ditta che in ogni caso dovrà essere iscritta nell'albo fornitori di Sardegna CAT prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel qual caso dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura percentuale (art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016), tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o da persona dotata di poteri di firma
- dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestante:
  - a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza,
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art.48 comma 8, del D.Lgs. n. 50/201

6. CAUZIONE PROVVISORIA

Il fornitore che intende partecipare alla gara deve presentare, all'interno della busta di qualifica, una cauzione provvisoria costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% dell'importo posto a base d'asta (€ 2.459,00).

La cauzione dovrà avere validità per almeno 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile a richiesta della stazione appaltante e dovrà essere costituita a favore della **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – SERVIZIO AFFARI GENERALI, PERSONALE ED ECONOMATO – VIA BIASI 7 – 09131 – CAGLIARI - CODICE FISCALE: 80002870923.**

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante**.** La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa concorrente deve, a pena d'esclusione, produrre, eventualmente anche all'interno della cauzione provvisoria, una dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema:

- sottoforma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs.n. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
- in alternativa, sottoforma di scansione di documento cartaceo (completo dell'autodichiarazione con la quale il sottoscrittore della cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante), resa conforme all'originale con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

L'importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 (Parametro R1).

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (Parametro R1).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti per cento) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (Parametro R2).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% (cinquanta per cento) del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Parametro R3).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un' impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (parametro R4).

Per fruire delle riduzioni suindicate, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni.

L'importo della cauzione è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall'applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente:

$$C = Cb \times (1-R1) \times (1-R2) \times (1-R3) \times (1-R4)$$

Dove:

C = cauzione

Cb = cauzione base

R1, R2, R3 e R4 = Parametri di sconto, come sopra indicati.

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, … nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI

11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Le certificazioni di cui sopra, devono essere prodotte in formato elettronico attraverso il sistema:

- come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale;
- in alternativa come scansione del documento cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

7. PATTO DI INTEGRITA'

I fornitori che partecipano alla gara devono obbligatoriamente sottoscrivere digitalmente il patto di integrità "allegato 4" , già firmato dal Direttore del Servizio aagg, personale ed economato.

La mancata osservanza delle disposizioni in esso contenute comporterà l'esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto.

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo d'impresa il patto di integrità deve essere firmato da tutte le ditte facenti parte la RTI

8. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ciascuna ditta partecipante, **entro il termine di scadenza previsto per le ore 13:00 del giorno 24 luglio 2019,** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura, dovrà presentare:

8.1 tramite il sistema Sardegna CAT:

a) nella "busta di qualifica" la seguente documentazione amministrativa, redatta in lingua italiana

- Richiesta di partecipazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante conforme al modello Allegato 2 (si rimanda al paragrafo 9 per la descrizione)
- documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della

Commissione europea, che costituisce un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante, come da allegato 3 (si rimanda al paragrafo 9' per la descrizione)

- "Patto di integrità", sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun'impresa. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file di cui all'allegato 4 "Patto d'integrità" in formato p7m, già firmato dal direttore del Servizio affari generali, personale ed economato. (si rimanda al paragrafo 7 per la sua descrizione)
- cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% dell'importo massimo complessivo posto a base d'asta (si rimanda al paragrafo 6 per la sua descrizione)
- in caso di avvalimento la documentazione richiesta dal paragrafo 4 del presente disciplinare;
- in caso di RTI la documentazione richiesta dal paragrafo 5 del presente disciplinare

b) nella "busta tecnica" documentazione tecnica

Relazione tecnica, in lingua italiana, firmata digitalmente dall'amministratore che presenta l'offerta; in caso di RTI dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun'impresa, comprendente tutte le informazioni dettagliatamente indicate nel paragrafo 3 del capitolato tecnico (allegato 1 al presente disciplinare)

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

Se il file della relazione tecnica dovesse superare i 10 MEGABITE di dimensione si consiglia di suddividerlo in più parti (files) nominandole nel seguente modo "Relazione tecnica" – "Relazione tecnica parte 2^" - "Relazione tecnica – parte 3^" ecc. L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

c) nella busta economica

Ciascuna ditta partecipante dovrà:

1) inserire negli appositi campi del sistema Sardegna CAT i singoli importi dei componenti della fornitura,

   Nei suddetti prezzi dovranno essere comprese tutte le spese previste relative imballaggio, trasporto e consegna presso il magazzino del CFVA in Cagliari.

2) allegare l'offerta economica da redigersi secondo il modello allegato 5 "offerta economica" firmata digitalmente dall'amministratore che presenta l'offerta; in caso di RTI dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun'impresa,

3) allegare copia scansionata del Mod. F23 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, inerente l'offerta economica, pari a € 16,00. (il versamento sarà effettuato in conformità al modello predisposto dall'amministrazione di cui all'allegato 6)

L'amministrazione non si assume nessuna responsabilità per qualsivoglia malfunzionamento del sistema che potrebbe rallentare/impedire la partecipazione delle imprese, pertanto si consiglia di inserire la documentazione e l'offerta prima possibile

Si ricorda che fino alla data di scadenza è possibile modificare quanto inserito e che il sistema non consente all'amministrazione, fino alla medesima data, di verificare la presenza di offerte.

8.2 tramite l'invio di un plico

Ciascuna ditta partecipante, entro lo stesso termine di scadenza previsto per l'inserimento della suddetta documentazione, dovrà far pervenire, pena l'irricevibilità dell'offerta, i campioni della fornitura indicati al punto 3 capitolato tecnico, allegato n. 1 al presente disciplinare .

9. DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 2) E DGUE (ALLEGATO 3)

Nella dichiarazione di partecipazione (Allegato 2) e nel DGUE (Allegato 3), (per le imprese concorrenti non appartenenti a Stati membri della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi all'Autorità Giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato), le imprese concorrenti devono attestare:

- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1,2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, per attività inerenti la presente procedura (art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016);
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs.n. 81/2008;
- l'eventuale affidamento alle capacità di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l'impresa concorrente decida di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, oltre alla documentazione indicata nel paragrafo 5 del presente disciplinare, nell'Allegato 3B – DGUE, Parte II lett. c "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento) dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Inoltre ciascuna impresa ausiliaria dovrà compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e parte VI;
- l'accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel presente disciplinare, nella documentazione di gara ed in tutti i suoi allegati;
- di mantenere vincolata l'offerta per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- il possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett c) del D.Lgs 50/2016, di cui al paragrafo 3 lettera e).

Gli allegati dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla come di seguito meglio indicato. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nel certificato camerale, dovrà essere prodotta la procura che andrà allegata nella Busta di Qualifica della RdO.
Tali dichiarazioni si intendono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti

contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto e ad esse si applica quanto di seguito specificato in merito all'obbligo di allegazione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, eventualmente unita alla scansione dell'originale o della copia conforme della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore.

Un autonomo DGUE deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – "Informazioni sull'operatore economico," quali facenti parte di eventuale R.T.I., e/o in caso di avvalimento da tutte le imprese ausiliare.

Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive digitalmente l'offerta, anche dei seguenti soggetti (di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016) in carica alla data di pubblicazione della presente procedura, o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso ciascuno del 50% delle quote azionarie, vanno resi i dati di entrambi i suddetti soci.

Nella parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I., precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando.

A tale scopo, in particolare, nel campo "Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, …)" andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive digitalmente l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che devono essere menzionati nella parte II, lettera B

Con riferimento alla parte IV lettera C "Capacità tecniche e professionali", in conformità a quanto richiesto al paragrafo 3 lett. e), occorrerà indicare: al punto 1 b) per ogni fornitura dovrà essere indicata la descrizione sintetica, gli importi, le date, i soggetti destinatari.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono causa di esclusione:

- **a)** il mancato adempimento alle prescrizioni previste, a pena di esclusione, dal codice dei contratti pubblici e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti
- **b)** Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016
- **c)** il mancato possesso dei requisiti speciali di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale richiesti (fatturato forniture analoghe)
- **d)** mancata sottoscrizione dell'offerta economica
- **e)** presentazione di una offerta in aumento, con varianti o di una offerta parziale o alternativa
- **f)** il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel patto di integrità
- **g)** mancata presentazione entro i termini previsti dei campioni richiesti e/o la presentazione di campioni incompleti o non conformi
- **h)** la presentazione di un prodotto con caratteristiche non conformi alle richieste dell'amministrazione, desumibile dalla documentazione tecnica e/o dai campioni presentati.
- **i)** ogni irregolarità nella presentazione dell'offerta economica

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi del dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

Si precisa che le mancanze e/o le irregolarità sulle dichiarazioni che devono essere inserite all'interno della busta tecnica, diverse dai certificati di prova, potranno essere sanate attraverso il soccorso istruttorio

La stazione appaltante assegnerà all'impresa concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di cui sopra, la stazione appaltante procederà alla esclusione dalla gara dell'impresa concorrente.

Costituiscono, infine, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

12. SVOLGIMENTO DELLA GARA

La seduta pubblica per l'ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica si terrà il 25 luglio 2019 **alle ore 10:00**, presso la sala riunioni della Direzione generale del CFVA – Via Biasi 7 - Cagliari – 3° piano.

In tale data, il seggio di gara, composto dal responsabile del procedimento e dal Direttore del servizio aagg, in seduta pubblica, provvederà a:

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- verificare che la campionatura sia pervenuta nei termini;
- aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare la regolarità del contenuto dei documenti stessi;

Qualora la documentazione amministrativa di tutte le ditte partecipanti dovesse risultare conforme, il seggio di gara può valutare di congelare la busta amministrativa, e procedere, nella medesima seduta, all'apertura della busta contente la documentazione tecnica. In caso contrario la seduta sarà interrotta, per consentire l'attivazione del soccorso istruttorio. Successivamente l'amministrazione stilerà l'elenco degli ammessi alle successive fasi e convocherà una nuova seduta pubblica per l'apertura della busta tecnica. I fornitori saranno preavvisati mediante messaggio all'interno del sistema di Sardegna CAT.

Previa ammissione all'interno del sistema delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare e/o all'esclusione delle offerte risultate irregolari anche dopo il soccorso istruttorio, il seggio di gara provvederà all'apertura delle buste contenenti la documentazione

tecnica, con la verifica della regolarità della firma digitale e della presenza della documentazione richiesta.

In seguito la commissione di valutazione, che sarà appositamente nominata, in seduta riservata effettuerà la verifica di conformità della documentazione tecnica e dei campioni presentati rispetto alle specifiche del presente disciplinare e/o capitolato tecnico.

Altresì la commissione effettuerà la valutazione tecnica con l'attribuzione dei punteggi previsti al successivo punto 13, redigendo uno o più dettagliati verbali.

La stazione appaltante comunicherà, con messaggio attraverso il sistema di Sardegna CAT il giorno e l'ora in cui si terrà la seduta pubblica per l'apertura del contenuto delle buste economiche.

Il seggio di gara in seduta pubblica, provvederà ad:

- inserire all'interno del sistema i punteggi attribuiti con esclusione delle offerte che non hanno superato la soglia di sbarramento
- congelare le buste recanti l'offerta tecnica
- aprire le buste recanti l'offerta economica, verificare la regolarità della firma digitale e della documentazione richiesta, dando lettura dei prezzi offerti
- congelare le buste economiche; il sistema attribuirà automaticamente il punteggio previsto
- verifica della soglia di anomalia

I concorrenti le cui offerte siano risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, vengono invitati, ai sensi dei commi 1 e 5 del medesimo articolo, a presentare le giustificazioni sul prezzi proposti.

All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede alla redazione della graduatoria.

La stazione appaltante si riserva il diritto di:
a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

b) non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;

c) sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la presente procedura motivatamente;

13. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da una commissione che sarà appositamente nominata.
I criteri per la valutazione complessiva dell'offerta sono:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (pt)	75
Offerta economica (pe)	25
Totale (Ptot)	100

La valutazione dell'offerta si effettua come segue:

Fase 1 - Verifica di conformità

Prioritariamente la commissione di valutazione procederà alla verifica di conformità delle offerte alla vigente normativa in tema di sicurezza, accertando la presenta della seguente documentazione di accompagnamento/identificazione prevista per i DPI di II° categoria:

In particolare la documentazione sarà composta da:

1) attestazione di certificazione CE, ex art. 7.1 D.lgs 475/1992 – redatta in lingua italiana e rilasciata da organismo di controllo autorizzato che attesti che il modello di DPI è stato realizzato in conformità alle disposizioni del suddetto D.lgs. Sarà data particolare attenzione alla verifica della sussistenza, al momento della presentazione dell'offerta, di adeguata certificazione CE specifica per impiego del DPI nell'attività forestale. A tal fine non saranno ritenute sufficienti certificazioni CE riferite a norme armonizzate difformi o contrastanti rispetto alle indicazioni del presente disciplinare.
2) dichiarazione di conformità CE, ex art. 11 D.lgs 475/1992 – da parte del fabbricante o suo rappresentante, da redigere secondo l'allegato VI del medesimo D.lgs;
3) marcatura CE, ex art. 12 D.lgs n: 475/1992 – apposta su ogni DPI in modo visibile,

leggibile ed indelebile;

4) nota informativa in lingua italiana, ex allegato II D.lgs n° 475/1992 ed art. 12 D.LGS 10/1997.

Qualora il D.P.I. in esame non rispondesse ai requisiti dettati dal presente punto, l'offerta sarà giudicata inidonea ed esclusa da ulteriori valutazioni.

Fase 2 - Valutazione qualitativa

La commissione proseguirà la valutazione verificando la conformità dell'offerta al prodotto effettivamente richiesto dall'amministrazione sulla base della documentazione e dei campioni pervenuti. Sarà altresì accertata l'esistenza di eventuali varianti, costituenti causa di esclusione.

La Commissione sottoporrà i DPI alle seguenti prove empiriche:

1) prova empirica di pesatura: le calzature saranno pesate tutte nella medesima bilancia di precisione, (utilizzata dal CFVA per la pesatura della corrispondenza in partenza), la calzatura da sottoporre alla prova è quella con il n° 41 La prova sarà effettuata sulla calzatura completa di legacci e soletta di pulizia.
2) prova empirica di utilizzazione: la calzatura verrà indossata e potranno essere effettuate uscite anche in campagna. Gli utilizzatori, che potranno essere anche diversi dai componenti la commissione di valutazione, relazioneranno dettagliatamente sul confort della calzatura;
3) impermeabilità della tomaia: la calzatura sarà inserita in una bacinella nella quale sarà lentamente versata dell'acqua fino a superare di cm 2 la cucitura della suola: dopo mezz' ora di test non dovranno riscontrarsi infiltrazioni di umidità dentro la tomaia, **pena l'esclusione**. La prova proseguirà per ulteriori 1 ora e mezza, con verifiche intermedie ai fini dell'attribuzione del punteggio;

Successivamente saranno attribuiti i punteggi alle offerte giudicate ammissibili, la commissione si riserverà ampio e insindacabile giudizio nell'ambito dei criteri di valutazione sotto-indicati, esprimendo ove ritenuto necessario sintetici giudizi comparativi ed attribuendo i relativi punteggi fino a un massimo di punti 75 secondo la seguente ripartizione:

N.	Requisito	Punteggio massimo
1	Qualità della calzatura	40
2	Prove empiriche	24
3	Variabili gradite	6
4	Requisiti sociali	5
	Totale punteggio tecnico	75

Il punteggio relativo **al punto 1 (qualità della calzatura),** sarà attribuito secondo la sottoripartizione ed assegnato sulla base dei risultati dei dati tecnici attestati nei certificati di prova, calcolando per ciascuna prova la media aritmetica dei risultati delle diverse calzature sottoposte a prova.

Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta migliore; alle altre sarà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione della formula indicata:

N. 1 QUALITA' DELLA CALZATURA (punteggio massimo assegnabile 40)			
Parte della calzatura	requisito	Punteggio massimo	Formula per il calcolo del punteggio
tomaia	resistenza allo strappo (il valore migliore è quello più alto)	2	punteggio massimo * (valore in esame/valore migliore)
	resistenza abrasione (il valore migliore è quello più alto)	2	punteggio massimo * (valore in esame/valore migliore)
	permeabilità al vapore d'acqua (il valore migliore è quello più alto)	4	punteggio massimo * (valore in esame/valore migliore)
	coefficiente di vapor d'acqua (il valore migliore è quello più alto)	4	punteggio massimo * (valore in esame/valore migliore)
	penetrazione e assorbimento d'acqua - a seguito di prova sull'intera calzatura dopo 60' – (il valore migliore è quello più basso)	2	punteggio massimo * (valore migliore/valore in esame)
suola	resistenza allo strappo	2	punteggio massimo * (valore in

			esame/valore migliore)
	resistenza all'abrasione	2	punteggio massimo * (valore migliore/valore in esame)
fodera interna	permeabilità al vapore d'acqua (il valore migliore è quello più alto)	4	punteggio massimo * (valore in esame/valore migliore)
	coefficiente di vapore d'acqua (il valore migliore è quello più alto)	4	punteggio massimo * (valore in esame/valore migliore)
calzatura completa	resistenza alla separazione del tomaio dalla suola della calzatura (UNI EN ISO 17708:2018) (il valore migliore è quello più alto)	6	punteggio massimo * (valore in esame/valore migliore)
	resistenza termina e al vapor d'acqua (R_{CT} coibenza termica) (il valore migliore è quello più alto)	4	punteggio massimo * (valore in esame/valore migliore)
	resistenza alla flessione (flex test UNI EN 13512:2002) (il valore migliore è quello più alto)	4	punteggio massimo * (valore in esame/valore migliore)

Il punteggio relativo **al punto 2 (prove empiriche)** sarà attribuito tenendo conto delle prove empiriche sopra descritte, ed inoltre

- <u>prova empirica di impermeabilità</u>: saranno attribuiti punti 2 , il punteggio massimo, in caso di nessuna infiltrazione alla conclusione della prova dopo 2 ore; alle calzature dove si siano riscontrate delle infiltrazioni dopo 1 ora e mezza dall'inizio della prova saranno attribuiti punti 1,5 ; alle calzature dove si siano riscontrate delle infiltrazione dopo la 1 ora dall'inizio della prova saranno attribuiti punti 1. Alle calzature che abbiano avuto infiltrazioni dopo mezza ora dall'inizio della prova sarà assegnato il giudizio di insufficiente e saranno automaticamente **escluse** da ogni altra valutazione.
- <u>peso della calzatura:</u> il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta le cui calzature nella taglia 41 pesino meno (ai fini della valutazione il peso è quello che verrà determinato dalla commissione dopo la suddetta prova di pesatura) – proporzionalmente saranno attribuiti i punteggi alle altre offerte applicando la seguente formula:
  punteggio da attribuire = punteggio massimo (7) – (meno) 0,05 per ciascun grammo di peso in più rispetto al peso della migliore offerta. All'offerta che presenta un peso maggiore di g 140 rispetto alla migliore offerta sarà attribuito il punteggio pari a zero
- prova empirica di utilizzazione - alla fine della prova, la commissione eventualmente sulla base della relazione da parte degli utilizzatori, attribuirà il punteggio previsto. Il punteggio massimo sarà attribuito alla calzatura con il miglior giudizio, comparativamente saranno attribuiti gli altri punteggi.

N. 2 PROVE EMPIRICHE (punteggio massimo assegnabile 24)		
DESCRIZIONE PROVA	*Punteggio massimo (Wi)*	*Formula per il calcolo del punteggio (Wi*V(a)i)*
prove empirica di impermeabilità	2	Vedi dettaglio sopra riportato
peso della calzatura	7	Vedi dettaglio sopra riportato
prova empirica di utilizzazione	15	Punteggio massimo * V(a)i

Relativamente alla prova empirica di utilizzazione i singoli coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ottimo	fino a 1,00
buono	fino a 0,75
discreto	fino a 0,50
sufficiente	fino a 0,25
non adeguato	fino a 0,00

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità (procedura di rescaling):

a) se V(max)pi>0 $V_{(a)i} = V_{(a)pi}/V^{(max)pi}$

b) se V(max)pi=0 V(a)i=0

dove:

V(a)pi è il coefficiente ottenuto dalla ditta "*a*" per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

V(max)pi il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

V(a)i sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta "*a*" per il criterio i-esimo.

Il punteggio relativo **al punto 3 (variabili gradite),** sarà attribuito secondo la sottoripartizione ed assegnato in presenza di offerte con le caratteristiche indicate come gradite nella descrizione della fornitura.

Si precisa che:

- ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla pelle conciata al vegetale l'offerente dovrà presentare dichiarazione firmata dalla ditta che effettua la concia nella quale viene dichiarata la modalità di lavorazione. Successivamente l'offerente, su richiesta dell'amministrazione, dovrà presentare le fatture di acquisto della pelle utilizzata per il confezionamento delle calzature;
- gli altri punteggi saranno attribuiti in presenza di un sistema ammortizzante per migliorare la stabilità della camminata con una intersuola in EVA o altro materiale ultraleggero equivalente.

N. 3 VARIABILI GRADITE (punteggio massimo assegnabile 6)		
	Punteggio massimo (Wi)	*Formula per il calcolo del punteggio (Wi*V(a)i)*
Pelle conciata al vegetale **V(a)i: SI = 1 NO = 0**	3	punteggio massimo * V(a)i
Sistema ammortizzante **V(a)i: SI = 1 NO = 0**	3	punteggio massimo * V(a)i

Il punteggio relativo **al punto 4 (requisiti sociali),** sarà attribuito sarà attribuito in presenza delle certificazioni sotto riportate relative alla "garanzia di eticità della propria filiera produttiva e del proprio ciclo produttivo" e "garanzia di un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti"

N. 4 REQUISITI SOCIALI (punteggio massimo assegnabile 5)		
	Punteggio massimo (Wi)	*Formula per il calcolo del punteggio (Wi*V(a)i)*
Possesso di certificazione OHSAS 18001, in corso di validità rilasciata da un organismo accreditato **V(a)i: SI = 1 NO = 0**	2,5	punteggio massimo * V(a)i
Possesso di certificazione SA 8000, o equivalente in corso di validità rilasciata da un organismo accreditato **V(a)i: SI = 1 NO = 0**	2,5	punteggio massimo * V(a)i

I punteggi saranno attribuiti arrotondando la seconda cifra decimale.

Saranno escluse da ulteriori valutazioni tutte le offerte che avranno riportato una valutazione **qualitativa** inferiore a punti 45.

Delle operazioni di valutazione verrà redatto apposito verbale che dovrà essere consegnato al responsabile del procedimento per il caricamento dei punteggi attribuiti e per il successivo invio a tutti i partecipanti alla RDO .

B. Offerta economica

Il punteggio previsto per l'offerta economica pari a 25 punti verrà calcolato automaticamente dal sistema.

Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta idonea migliore, proporzionalmente saranno assegnati i punteggi alle altre offerte applicando la seguente formula:

punteggio da assegnare = 25 x (offerta migliore : offerta in esame)

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia presentato un'offerta che risulti aver conseguito il punteggio complessivo più elevato, dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica.

A parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta con il maggior punteggio per le caratteristiche tecniche ed in caso di ulteriore parità mediante sorteggio.

La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle ditte concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

14. COMPROVA REQUISITI

L'amministrazione effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, ai sensi del comma 5 del'art. 36 del D.lgs 50/2016.

In particolare l'aggiudicatario è tenuto a fornire prova in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3, mediante presentazione di copia dei contratti e/o delle fatture relative alle forniture analoghe effettuate, comprovate da certificati di regolare esecuzione rilasciati e dalle amministrazioni pubbliche e e/o privati dichiarati e comunque fino all'importo minimo richiesto (€ 122.950,00).

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta attraverso la sezione messaggi del sistema di Sardegna CAT entro il termine di 10 giorni dalla richiesta

Il soggetto aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che le stesse contengano notizie false. Detto provvedimento comporterà l'incameramento della cauzione provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all'ANAC.

L'amministrazione comunicherà a tutti i partecipanti, attraverso la messaggistica di Sardegna CAT, l'esito della procedura.

15. CAUZIONE DEFINITIVA

AI fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. A tale garanzia definitiva, si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti condizioni:

- sottoscrizione autenticata da notaio;
- essere incondizionata e irrevocabile;

- prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 del codice civile nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice medesimo.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia potrà essere svincolata solo a conclusione di tutti gli obblighi previsti dal contratto, ed in ogni caso solo dopo un anno dalla data del collaudo definitivo.

16. STIPULA ED ESECUTIVITA' CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato a pena di nullità, mediante scrittura privata, in conformità all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, compresa l'eventuale imposta di registro, rimangono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il contratto diventa esecutivo dopo la comunicazione da parte dell'amministrazione dell'avvenuta autorizzazione del relativo impegno di spesa. Prima di tale comunicazione non potrà in nessun caso essere eseguita la fornitura richiesta

17. PENALI

Fatto salvo ogni eventuale maggiore danno, **per ogni giorno di ritardo** rispetto ai tempi previsti per la consegna della fornitura sarà applicata una penale pari all' uno per mille dell'importo di aggiudicazione IVA esclusa.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo della fattura o, in mancanza, prelevato dalla cauzione.

18. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La ditta aggiudicataria dovrà emettere apposita fattura intestata a Regione autonoma della Sardegna -Direzione generale del CFVA – Servizio AAGG, personale ed economato – Via Biasi 7 – 09131 Cagliari – Codice fiscale 80002870923 – codice IPA 16FB0J – CIG…….
La fattura, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89), dovrà essere emessa in formato elettronico e trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio.
I pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarità contributiva (richiesta DURC) entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e/o dalla verifica di conformità se successiva.
Ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190 il pagamento sarà disposto versando direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che sarà addebitata in fattura.

19. RESPONSABILITA'

L'appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati all'Amministrazione e ai terzi durante l'espletamento delle forniture oggetto del contratto e tiene indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L'Amministrazione è sollevata, altresì, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Amministrazione e/o dell'aggiudicatario medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.
L'aggiudicatario deve osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
L'aggiudicatario terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'Amministrazione potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo e dal capitolato.

Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

20. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.
Per ogni e qualsivoglia controversia l'autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di Cagliari, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

21. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla presente procedura sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna.

22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è Brunella Sirigu telefono 070 6066939 e-mail bsirigu@regione.sardegna.it
Informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti tramite la messaggistica del sistema Sardegna CAT e le risposte, qualora di interesse generale, saranno inviate a tutte le ditte invitate.

23 DOCUMENTAZIONE DI GARA

Fanno parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati:

- allegato 1 – capitolato tecnico

- allegato 2 – richiesta di partecipazione
- allegato 3 – modello DGUE
- allegato 4 – patto di integrità
- allegato 5 - offerta economica
- allegato 6 – modello f23

Il direttore del Servizio

Dott. Giovanni Monaci

Resp. sett/ BS